

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

(Delibere del C.A. del 22/09/08 e del C.d.A. del 06/10/08)

Art. 1

Durata

Il Consiglio accademico ha la durata di un triennio accademico; le elezioni si tengono all'inizio del triennio accademico di competenza e sono indette dal Direttore secondo le procedure previste dall'apposito regolamento per le elezioni del Consiglio.

Art. 2

Composizione

La composizione del Consiglio è definita dall'art. 24 dello Statuto. I componenti del Consiglio accademico rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo. I casi di decadenza sono quelli previsti dall'art. 56 dello Statuto. Nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più componenti si applica quanto disposto dal citato art. 56/c. I consiglieri nominati successivamente alla costituzione del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo. Ai sensi dell'art. 58 dello Statuto, ai docenti non è consentito essere contemporaneamente componenti del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.

Art. 3

Competenze del Consiglio

Le competenze del Consiglio sono definite dall'art. 24 dello Statuto e dalle altre norme legislative o regolamentari che ne fanno espresso riferimento.

Art. 4

Convocazione

Il Consiglio accademico del Conservatorio è convocato dal Direttore quando sia necessario e comunque con cadenza almeno trimestrale. Il Consiglio Accademico del Conservatorio deve essere altresì convocato entro 30 giorni quando ne facciano richiesta motivata almeno cinque dei suoi membri. La Convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene effettuata dal Direttore mediante comunicazione scritta personale ed affissione all'Albo entro cinque giorni dalla data della riunione. Tale termine può essere ridotto a tre in caso di motivata urgenza.

Art. 5

Segretario e verbalizzazione delle riunioni

Il Direttore designa il Segretario verbalizzante nell'ambito dei componenti del Consiglio o tra il personale dell'area amministrativa; in caso di assenza del Segretario da una riunione del Consiglio, il Direttore nomina seduta stante il Segretario supplente per la riunione stessa. Il Segretario ha il compito di predisporre la documentazione e redigere il verbale delle riunioni. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati nella seduta successiva e vengono sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante. In ogni caso le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono di norma pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di riservatezza.

Art. 6

Validità delle riunioni e delle deliberazioni

L'adunanza del Consiglio è valida se interviene la maggioranza assoluta dei componenti, incluso il Direttore che lo presiede. Il Consiglio accademico assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei partecipanti, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità di votazioni prevale il voto del Direttore.

In caso di necessità e di indifferibile urgenza il Direttore assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio accademico, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 7

Articolazioni del Consiglio

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio può articolarsi, stabilendo le procedure che ne regolano il funzionamento, in commissioni e gruppi di lavoro ai quali possono essere temporaneamente affidate specifiche materie, in sede deliberante, referente o consultiva.